

Regolamento
per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti
nel Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta
(Regolamento d'elezione)

Indice

Disposizioni generali	3
1. Oggetto.....	3
2. Consiglio di fondazione.....	3
A. Diritto di elezione	3
3. Diritto di elezione attivo	3
4. Diritto di elezione passivo.....	3
B. Condizioni	3
5. Requisiti da soddisfare per essere eletti a rappresentanti dei dipendenti	3
6. Associazioni del personale.....	4
C. Presentazione di proposte di elezione.....	4
7. Candidature di membri in carica nel Consiglio di fondazione	4
8. Candidature libere	4
9. Candidature di membri delle associazioni del personale	4
10. Ritiro della candidatura	4
11. Documentazione da presentare	5
12. Verifica della validità delle candidature	5
D. Svolgimento delle elezioni	5
13. Elezione tacita	5
14. Elezione suppletiva.....	5
15. Liste elettorali	6
16. Voto.....	6
E. Spoglio.....	6
17. Voti personali e suffragi di complemento.....	6
18. Prima ripartizione dei mandati tra le liste elettorali.....	7
19. Altre ripartizioni dei mandati tra le liste elettorali	7
20. Proclamazione degli eletti e delle persone per il subentro.....	7
21. Subentro, elezione complementare ed elezione suppletiva	8
F. Organizzazione e informazione	8
22. Ufficio elettorale	8
23. Informazione e documentazione	8
24. Spese	9
G. Disposizioni finali	9
25. Rimedi giuridici	9
26. Entrata in vigore	9

Disposizioni generali

1. Oggetto

In virtù dell'articolo 51 LPP nonché dell'atto di fondazione del 10 ottobre 2007 e delle basi regolamentari della Cassa pensioni Posta (CP Posta), il presente Regolamento stabilisce la procedura e i principi che presidono all'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione (CF) della fondazione comune CP Posta.

2. Consiglio di fondazione

¹ Il CF si compone di 10 membri ed è un organo paritetico.

² I rappresentanti dei datori di lavoro nel CF sono eletti dalla direzione della Posta Svizzera SA.

³ I rappresentati dei dipendenti nel CF sono eletti secondo il presente Regolamento.

A. Diritto di elezione

3. Diritto di elezione attivo

Hanno il diritto di eleggere i rappresentanti tutte le persone assicurate presso la CP Posta che sono attive, parzialmente attive o che beneficiano di una rendita d'invalidità.

4. Diritto di elezione passivo

¹ Possono essere elette a rappresentanti le persone che, all'inizio del mandato, hanno compiuto il 21° anno di età.

² Chi presenta personalmente la propria candidatura può essere eletto se:

- a. è assicurato attivo o parzialmente attivo presso la CP Posta; oppure
- b. rappresenta i dipendenti nel CF quale membro in carica.

³ Non può essere eletto chi:

- a. intrattiene un rapporto di lavoro o di mandato con la CP Posta;
- b. non è professionalmente attivo o parzialmente attivo;
- c. svolge o potrebbe svolgere un ruolo di sorveglianza nei confronti della CP Posta;
- d. influenza in modo determinante le opinioni dei datori di lavoro affiliati; oppure
- e. non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 51*b* LPP sull'integrità e la lealtà, per esempio perché può essere esposto a conflitti d'interesse, segnatamente avere un rapporto di parentela o personale particolarmente stretto con persone di cui alle lettere a e c.

B. Condizioni

5. Requisiti da soddisfare per essere eletti a rappresentanti dei dipendenti

¹ I rappresentanti dei dipendenti devono soddisfare i requisiti riportati nell'allegato I.

² In virtù dell'articolo 51 capoverso 2 lettera b LPP e dell'articolo 89*a* CC, almeno tre membri del CF eletti a rappresentanti dei dipendenti devono essere interamente o parzialmente attivi e assicurati presso la CP Posta.

³ Se le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 nonché all'articolo 4 capoverso 3 non sono più soddisfatte e se la rimanente durata del mandato oltrepassa un anno, il membro interessato si dimette dal CF. Viene poi effettuato un subentro secondo l'articolo 21. Il CF decide se il membro uscente deve restare in carica fino all'arrivo del suo successore per garantire la parità.

6. Associazioni del personale

¹ Le associazioni del personale hanno il diritto di presentare proposte di elezione, se sono registrate.

² Le associazioni del personale che stipulano un contratto con la Posta Svizzera SA vengono registrate previa presentazione alla CP Posta dell'apposito modulo debitamente compilato (con nome dell'associazione, sede, composizione della presidenza e della direzione) e sottoscritto.

C. Presentazione di proposte di elezione

La CP Posta invita per iscritto le persone con diritto di elezione conformemente all'articolo 3 e le associazioni del personale registrate conformemente all'articolo 6 a presentare la propria candidatura o quella di altri candidati entro un congruo termine di almeno 60 giorni.

7. Candidature di membri in carica nel Consiglio di fondazione

¹ I rappresentanti dei dipendenti nel CF che sono ancora in carica possono presentare la propria candidatura per essere rieletti.

² A legittimazione della rielezione secondo il capoverso 1:

- a. le associazioni del personale includono la candidatura nelle proprie liste secondo l'articolo 9; oppure
- b. viene presentata una candidatura libera secondo l'articolo 8.

8. Candidature libere

Conformemente agli articoli 4 e 7 capoverso 2 lettera b, le persone eleggibili possono presentare la propria candidatura.

9. Candidature di membri delle associazioni del personale

¹ Qualsiasi associazione del personale registrata secondo l'articolo 6 può nominare fino a cinque candidati.

² La lista di candidati secondo l'allegato II deve soddisfare i requisiti seguenti:

- a. se viene nominato un solo candidato, quest'ultimo deve essere assicurato presso la CP Posta;
- b. se vengono nominati più candidati, almeno la metà dev'essere assicurata presso la CP Posta.

³ La lista di candidati deve essere presentata, debitamente compilata, entro il termine previsto.

10. Ritiro della candidatura

Una candidatura può essere ritirata soltanto previa approvazione dell'ufficio elettorale.

11. Documentazione da presentare

¹ Per ogni candidatura secondo gli articoli 8 e 9 i seguenti documenti devono essere presentati entro il termine previsto:

- a. curriculum vitae aggiornato;
- b. fototessera;
- c. lettera di motivazione; ed
- d. estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni rilasciati da non più di tre mesi.

² Per ogni candidatura secondo l'articolo 8 occorre inoltre inoltrare il modulo «Presentazione della candidatura» di cui all'allegato III e la lista delle firme a sostegno della candidatura di cui all'allegato IV. Il candidato deve avere il sostegno attestato per iscritto di almeno 150 persone assicurate presso la CP Posta, attive o parzialmente attive oppure beneficiarie di una rendita d'invalidità.

³ La lista di firme a sostegno dei candidati secondo il capoverso 2 è valida soltanto se:

- a. ognuna delle persone che sostiene la candidatura e che ha il diritto di elezione secondo l'articolo 3 ha fornito in modo esaustivo le informazioni necessarie e ne ha attestato la correttezza apponendo la propria firma; e
- b. il candidato sottoscrive la lista.

12. Verifica della validità delle candidature

¹ Su incarico dell'ufficio elettorale l'Amministrazione della CP Posta verifica ogni candidatura dal punto di vista formale basandosi sulle disposizioni regolamentari riportate nel presente regolamento. La CP Posta non effettua una verifica d'idoneità delle candidature.

² Le candidature che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 vengono respinte.

³ Le candidature formalmente viziate o incomplete vengono respinte. La CP Posta garantisce al candidato un termine congruo per perfezionare la candidatura. L'ufficio elettorale decide in via definitiva il termine entro cui apportare le correzioni. Decorso tale termine, la candidatura è considerata non valida.

D. Svolgimento delle elezioni

13. Elezione tacita

Se non vengono presentate abbastanza candidature per ricoprire i seggi nel CF secondo quanto previsto nell'articolo 5 capoverso 2, i candidati vengono eletti per elezione tacita.

14. Elezione suppletiva

¹ Se non vengono presentate abbastanza candidature per ricoprire i seggi nel CF secondo quanto previsto nell'articolo 5 capoverso 2, la procedura è ripetuta secondo il capitolo C con termini più brevi, sempre che la richiesta di presentare candidature con una procedura semplificata non abbia permesso di ottenere l'esito previsto.

² La procedura secondo il capoverso 1 viene ripetuta finché è stato presentato un numero sufficiente di candidature.

³ Per rispettare la parità, rimane in carica oltre la durata ordinaria del mandato il numero necessario di membri del CF che rappresentano i dipendenti finché non sono stati occupati tutti i seggi disponibili. I rappresentanti dei

dipendenti decidono liberamente, nel rispetto dell'articolo 5 capoverso 2, chi deve restare in carica oltre la durata ordinaria del suo mandato. In caso di mancato accordo, si procede per sorteggio.

15. Liste elettorali

¹ La CP Posta prepara le liste elettorali con tutte le candidature valide secondo gli articoli 8 e 9, e una lista vuota.

² Le persone assicurate presso la CP Posta e i membri in carica del Consiglio di fondazione che si candidano secondo l'articolo 8 vengono iscritti nella lista elettorale corrispondente. Le candidature secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera b sono elencate in ordine alfabetico per nome, seguite dalle altre candidature, anch'esse elencate in ordine alfabetico.

³ Le candidature delle associazioni del personale secondo l'articolo 9 vengono verificate per controllare che siano valide e sono poi incluse nella lista elettorale. Le candidature secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera a sono elencate in ordine alfabetico per nome, seguite dalle altre candidature, anch'esse elencate in ordine alfabetico. Per ogni associazione del personale viene creata una lista elettorale.

⁴ La lista elettorale vuota secondo il capoverso 1 può essere compilata a mano e includere fino a cinque candidati provenienti dalle altre liste.

⁵ Sul sito Internet della CP Posta vengono pubblicati per ogni candidatura il curriculum vitae, la foto e la lettera di motivazione del candidato.

16. Voto

¹ Le persone con diritto di elezione secondo l'articolo 3 ricevono per posta nella busta di risposta ufficiale la documentazione elettorale, che include almeno il certificato, le liste e una busta elettorali.

² Le persone con diritto di elezione secondo l'articolo 3 votano:

- a. presentando una lista elettorale senza modificarla, se questa contiene al massimo cinque nomi; oppure
- b. modificando una lista elettorale, ossia stralciando nomi di candidati, iscrivendovi nomi di candidati di altre liste (panachage) o ripetendo due volte il nome di un candidato (cumulo), senza tuttavia che ci siano più di cinque nomi sulla lista; oppure
- c. compilando a mano la lista vuota con al massimo cinque nomi. È ammesso il cumulo.

³ Il voto non è valido, se:

- a. non viene consegnato alla CP Posta nella busta di risposta ufficiale, contenente la busta elettorale sigillata;
- b. non viene effettuato entro il termine previsto;
- c. manca il certificato elettorale o non è firmato;
- d. viene presentata una copia della lista invece dell'originale;
- e. sulla lista elettorale sono state fatte annotazioni;
- f. sulla lista elettorale figurano più di cinque nomi di candidati;
- g. sulla lista elettorale vengono iscritti nomi di persone che non figurano in una lista prestampata;
- h. sussiste il sospetto fondato di una frode elettorale.

E. Spoglio

17. Voti personali e suffragi di complemento

¹ Il voto personale è il suffragio che una persona con diritto di elezione esprime a favore di un candidato nominato e riportato in una lista elettorale.

² Il suffragio di complemento è la linea lasciata in bianco in una lista elettorale, sempre che nella lista corrispondente i voti personali siano inferiori al numero di mandati da assegnare. Una linea lasciata in bianco nella lista elettorale vuota secondo l'articolo 15 capoverso 1 non è considerata un suffragio di complemento. Una linea lasciata in bianco è considerata un suffragio di complemento se la lista elettorale vuota è completata con la denominazione di un'altra lista elettorale.

³ Il numero dei voti di lista validi risulta dalla somma dei voti personali e dei suffragi di complemento secondo i capoversi 1 e 2.

18. Prima ripartizione dei mandati tra le liste elettorali

¹ Il numero di voti di lista validi di tutte le liste elettorali è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente così ottenuto costituisce il quoziente elettorale provvisorio.

² A ogni associazione del personale e a ogni candidatura libera (liste elettorali) sono attribuiti tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel numero complessivo dei voti di lista.

19. Altre ripartizioni dei mandati tra le liste elettorali

I mandati restanti dopo la prima ripartizione secondo l'articolo 18 sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:

- a. il numero dei voti di lista validi di ogni lista elettorale è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno;
- b. la lista elettorale che consegue il maggiore quoziente secondo la lettera a ottiene il mandato successivo;
- c. se più liste elettorali ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 18 capoverso 2;
- d. se più liste elettorali hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista.

20. Proclamazione degli eletti e delle persone per il subentro

¹ Le liste elettorali validamente compilate vengono conteggiate secondo i voti espressi per ogni candidato. I voti espressi in schede elettorali non valide non vengono presi in considerazione.

² I mandati ripartiti tra le liste elettorali secondo gli articoli 18 e 19 sono assegnati:

- a. ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi¹;
- b. se non è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5 capoverso 2, il candidato assicurato a cui non è stato assegnato alcun seggio e che ha ottenuto il maggior numero di suffragi sostituisce il candidato non assicurato della stessa lista elettorale a cui è stato assegnato un seggio e avente il minor numero di suffragi. Questa procedura viene ripetuta finché è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5 capoverso 2².

³ In caso di parità di voti si procede per sorteggio.

⁴ I candidati successivi secondo il capoverso 2 sono inclusi in una lista per il subentro e vengono informati personalmente. A ogni lista elettorale a cui è assegnato un mandato corrisponde una lista a parte per il subentro.

⁵ L'ufficio elettorale approva il processo verbale dell'elezione, proclama i risultati elettorali e informa di persona gli eletti.

¹ e ² Lett. a e b: formulazione secondo la decisione del 5 febbraio 2021 del Consiglio di fondazione. Entrata in vigore con l'approvazione del verbale il 26 febbraio 2021.

21. Subentro, elezione complementare ed elezione suppletiva

¹ Se un rappresentante dei dipendenti si dimette dal CF durante il periodo di carica, gli subentra la persona che, soddisfatti i requisiti obbligatori di cui all'articolo 5 capoverso 2, ha il maggior numero di voti tra i non eletti della corrispondente lista.

² Se sulla lista elettorale dell'associazione del personale sulla quale figurava il membro del CF che si è dimesso non vi è nessuno che possa subentrargli, l'associazione può eleggere un sostituto di tale membro, sempre che siano soddisfatti i requisiti obbligatori di cui all'articolo 5 capoverso 2. La persona eletta a sostituto del membro che si è dimesso deve soddisfare i requisiti riportati nell'allegato I.

³ Se sulla lista elettorale delle candidature libere non vi è nessuno che possa subentrare al membro che si è dimesso dal CF, il rappresentante dei dipendenti nel CF può eleggere un sostituto, sempre che siano soddisfatti i requisiti obbligatori di cui all'articolo 5 capoverso 2. Il sostituto deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a e non può essere membro di un'associazione del personale. Deve inoltre soddisfare i requisiti riportati nell'allegato I.

⁴ In caso di elezione complementare secondo i capoversi 2 e 3, il CF verifica in precedenza gli estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni ai sensi del presente Regolamento e controlla che i candidati soddisfino le condizioni necessarie.

⁵ Viene effettuata un'elezione suppletiva secondo l'articolo 14 se un'associazione del personale o il rappresentante dei dipendenti nel CF rinuncia al diritto dell'elezione complementare secondo i capoversi 2 e 3.

F. Organizzazione e informazione

22. Ufficio elettorale

¹ L'ufficio elettorale si compone di tre membri del CF della CP Posta. Al posto dei membri del CF, quest'ultimo può nominarvi persone esterne. Il CF elegge i membri dell'ufficio e ne designa il presidente.

² L'ufficio elettorale delega alla direzione della CP Posta l'esecuzione delle elezioni e il compito di informare.

³ L'ufficio elettorale:

- a. assume la responsabilità del regolare svolgimento dell'intera procedura elettorale;
- b. approva il processo verbale dell'elezione e pubblica i risultati elettorali sul sito Internet della CP Posta;
- c. informa di persona i candidati eletti e quelli che figurano nella lista per il subentro;
- d. sorveglia l'esecuzione delle elezioni da parte della CP Posta;
- e. esegue il sorteggio, in caso di decisione secondo questa procedura;
- f. stabilisce la tabella di marcia dell'intera procedura elettorale;
- g. adotta una decisione indicando i rimedi giuridici;
- h. adotta una decisione nel caso in cui il presente Regolamento non preveda alcuna disposizione espressa e la mancanza di tali disposizioni non costituisca un silenzio qualificato.

23. Informazione e documentazione

¹ La CP Posta:

- a. registra le associazioni del personale;
- b. sollecita l'invio di candidature;
- c. informa in merito alla procedura elettorale e al suo stato d'avanzamento;
- d. informa in merito alle candidature;

- e. informa i candidati;
- f. prepara il processo verbale dell'elezione;
- g. prepara la lista per il subentro;
- h. si mette a disposizione per fornire spiegazioni di ordine generale e informazioni sull'elezione.

² Trascorso inutilizzato il termine per interporre ricorso oppure dopo l'entrata in vigore delle decisioni elettorali, la documentazione elettorale viene distrutta. Vengono conservati il processo verbale dell'elezione e le liste per il subentro.

24. Spese

Conformemente al presente Regolamento, la CP Posta si assume le spese amministrative per l'esecuzione dell'elezione.

G. Disposizioni finali

25. Rimedi giuridici

¹ A riempimento di eventuali lacune del presente Regolamento elettorale si applicano per analogia la legge federale sui diritti politici e le sue ordinanze d'esecuzione.

² I ricorsi contro le decisioni adottate dall'ufficio elettorale o la procedura elettorale possono essere interposti per iscritto presso il CF entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'ufficio elettorale o dalla pubblicazione dei risultati elettorali.

³ In caso di opposizioni contro decisioni dell'ufficio elettorale o di ricorsi procedurali, decide il CF indicando i rimedi giuridici.

⁴ Contro le decisioni del CF può essere convocata, entro 15 giorni, l'Autorità bernese di vigilanza delle istituzioni di previdenza e di fondazioni (ABVPF), Berna, in veste di autorità di vigilanza della CP Posta.

26. Entrata in vigore

¹ Il CF ha emanato il presente Regolamento alla seduta del 13 aprile 2016.

² Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2016.

Allegato I	Requisiti per l'elezione (art. 5 Regolamento)
Allegato II	Lista dei candidati (art. 9 cpv. 2 Regolamento)
Allegato III	Presentazione della candidatura (art. 11 cpv. 2 Regolamento)
Allegato IV	Lista delle firme a sostegno della candidatura (art. 11 cpv. 2 Regolamento)